COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 24/01/2013 **Atto n. 13**

Oggetto: **Attribuzione poteri sostitutivi di conclusione del procedimento.**

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di GENNAIO, ore 12.30 in Città S.Angelo e nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nelle forme di Legge.
All'appello nominale risulta:

		Presente
FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI FERNANDO	VICE SINDACO	NO
GALLI FRANCO	ASSESSORE	NO
GRAZIANI RAFFAELLA	ASSESSORE	SI
PRATENSE IGNAZIO	ASSESSORE	SI
LUCIANI GIUSEPPE	ASSESSORE	NO
RASETTA GIUSEPPINA	ASSESSORE	SI
DI BONAVENTURA LUIGI	ASSESSORE	SI

Presenti n. 5 Assenti n. 3

Assume la presidenza il Signor Gabriele Florindi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Regolarità Tecnica Parere: **FAVOREVOLE** Data: **24/01/2013**	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'ARCANGELO ANTONINO
Regolarità Contabile Parere: **NON DOVUTO** Data:	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 : Attribuzione poteri sostitutivi per la conclusione procedimento amministrativo –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento stabilendo, al primo comma, che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato l'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";

il comma 6 del citato articolo 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce inoltre che "i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte";

gli stessi termini procedimentali sono demandati ad apposita disciplina;

la disciplina dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del "Silenzio" nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto); la tutela in materia di silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti (comma 8 art. 2, legge 241/1990).

Considerato che l'art. 1 del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, ha completamente innovato l'art. 2, comma 9 della Legge n. 241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater, e 9/quinquies che così recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo - contabile del dirigente e del funzionario competente.

9/bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9/ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9/bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9/quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9/bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato i termini di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9/quinques. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all' art. 2 e quello effettivamente impiegato."

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari ed in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell' art. 1 del b.L n. 5/2012;

Ritenuto di dover garantire l' applicazione di tali disposizioni legislative mediante l' assunzione di un atto di organizzazione finalizzato ad individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all' adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

Visto l' art. 97, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del quale "Il segretario sovraintende allo svolgimento allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l' attività".

Ritenuto di dover individuare nel Segretario Generale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all' art. 2 comma 9 bis della L. nr. 241/1990, così come modificato dall' art. 1 del D.L. nr. 5/2012, in caso di inerzia dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che nell' esercizio di tale compito il Segretario Generale sia munito di pieni poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

Dato atto che l' adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1 – La premessa costituisce motivazione del presente provvedimento ex art. 3 della L. n.241/1990 e succ. mod. ed int.;

2 – Di individuare, per le motivazioni evidenziate in premessa, nel Segretario Generale dell' Ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all' art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall' art. 1 del D.L. n. 5/2012, in caso di inerzia dei Responsabili di Ufficio/Servizi assegnatario del procedimento amministrativo;

3 – Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

4 – Di disciplinare le modalità dell' intervento sostitutivo prevedendo che:

a) Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n.241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo PEC, agli indirizzi resi noti sul sito web dell'ente:

b) Il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Responsabile evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

c) Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Responsabile inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;

d) Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Responsabile inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

e) Il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombente istruttoria, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

f) In alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione dell'endo provvedimento ad altro personale di categoria D o C, senza maggiori oneri per l'Ente;

g) La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al Responsabile sostituito, al Sindaco e agli organi di valutazione e controllo;

h) Il Segretario Generale trasmette, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta, all'Organo di Valutazione, agli organi interni di valutazione e controllo, la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quater dell'art.2 della Legge n. 241/1990;

5 – Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;

6 – Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i responsabili dei servizi;

7 – Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune

nell' ambito della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
FLORINDI GABRIELE	Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì 24/01/2013 **IL SEGRETARIO GENERALE**

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993